



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000559 del 12-02-2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1820, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 964/DDA/GDS)

Con istanza DDA/1820, pervenuta in data 8 febbraio 2019 (prot. n. DDA/0000516), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Videa S.p.A., Vision Distribution S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <https://cb01.video>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
BIM Distribuzione S.r.l.	Final Portrait	2018	<omissis>
BIM Distribuzione S.r.l.	Oltre la notte	2018	<omissis>
Eagle Pictures S.p.a.	I segreti di Wind River	2018	<omissis>
Eagle Pictures S.p.a.	Il giustiziere della notte	2018	<omissis>
Eagle Pictures S.p.a.	Il sole a mezzanotte	2018	<omissis>
Eagle Pictures S.p.a.	La vedova Winchester	2018	<omissis>
Eagle Pictures S.p.a.	L'uomo sul treno	2018	<omissis>
Eagle Pictures S.p.a.	Tu mi nascondi qualcosa	2018	<omissis>
Videa S.p.A.	Suspiria	2019	<omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Videa S.p.A.	L'uomo dal cuore di ferro	2019	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Il tuttofare	2018	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Sconnessi	2018	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Sono tornato	2018	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Come un gatto in tangenziale	2017	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	La casa di famiglia	2017	<omissis>

L'istante, dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alle pagine internet sopra indicate, la riproduzione delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/1941.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/1941. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio risulta verosimilmente registrato dalla società NameCheap, con sede in 11400 W. Olympic Blvd. Suite 200, Los Angeles, CA 90064, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di un soggetto non identificabile, che usufruisce dei servizi resi dalla società Whoisguard Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Panama, il cui indirizzo email è legal@whoisguard.com;

- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, California, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a San Francisco, California, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1820 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), del Regolamento sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1820", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1820, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro il **26 febbraio 2019**.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore